



# COMUNE DI CANZO

PROVINCIA DI COMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Copia**

N. 25/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 16-09-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta a porte chiuse di Prima convocazione.

Risultano:

<b>NAVA GIULIO</b>	<b>P</b>	<b>Salvo Vincenzo</b>	<b>P</b>
<b>Vanossi Ileana</b>	<b>P</b>	<b>BARDELLA SERGIO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI LAURA</b>	<b>P</b>	<b>CREATINI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>CORSUCCI GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>	<b>TURBA FABRIZIO</b>	<b>P</b>
<b>MARIANI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>Cremascoli Costanza</b>	<b>A</b>
<b>PAREDI PIERLUIGI</b>	<b>P</b>	<b>RINALDI GIAN LUCA</b>	<b>P</b>
<b>PINA FRANCESCO</b>	<b>P</b>		

Presenti...: 12

Assenti....: 1

Partecipa il Segretario Generale Borrelli Dott. Vittoriano.

Il Signor NAVA p.i. GIULIO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>
---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona l'Ass. Maurizio Mariani

### **Premesso**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### **Visti**

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

**Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi*

*indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020 purchè il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno ai sensi dell'art. 106 , comma 3 bis della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);*

**Dato atto** *sensi dell'art. 107, comma 2 della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30/9/2020;*

**Visto** la delibera di C.C. n.53 del 23/12/2019 nella quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

**Considerato** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**Rilevato** che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione n. 158/2020 del 5 maggio 2020 ha deliberato l'Adozione di criteri di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19;

**Dato atto** che le riduzioni previste nella citata delibera ARERA n. 158/2020, (utenze non domestiche di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A alla delibera 158/2020) sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

**Atteso** che le agevolazioni che si intendono adottare, in applicazione ai principi espressi nella deliberazione ARERA n. 158/2020 avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**Visto** l'art. 1 comma 660 della legge n. 147/2013;

**Visto** lo schema di regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) che si compone di n. 30 articoli che diviene parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato atto** che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, prot. n.8632 del 03/09/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Rinaldi), resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°30 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e comunicati stampa.

Il Presidente chiede che, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ravvisata la necessità di provvedere all' approvazione nei termini di legge

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Rinaldi), resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.*



# COMUNE DI CANZO

PROVINCIA DI COMO

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.25 del 16-09-2020**

## **PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

"Vista la presente proposta di deliberazione, **ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000**, si esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile."

Lì, 07-09-2020

**Il Responsabile del Servizio**

F.to COLANGELO Dott.ssa ANTONELLA  
MARIA ELENA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

"Vista la presente proposta di deliberazione, **ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000**, si esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla sola regolarità tecnica."

Lì, 07-09-2020

**Il Responsabile del Servizio**

F.to COLANGELO Dott.ssa ANTONELLA  
MARIA ELENA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.lgs 82/2005.*





Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**F.to NAVA p.i. GIULIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Borrelli Dott. Vittoriano**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22-09-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 22-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Borrelli Dott. Vittoriano**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

---

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni successivi dall'ultimo di avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_\_

**SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Borrelli Dott. Vittoriano**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.*